Allegato A

Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04

Sezione 1 - Importi delle tariffe applicabili agli impianti di macellazione

Per le attività di macellazione ed in relazione alla notevole difformità operativa del veterinario ufficiale in impianti di macellazione con capacità ed attività diversa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli importi minimi di seguito riportati (€ per capo macellato):

1.1 MACELLI PER ANIMALI A CARNI ROSSE

Tabella 1 (*)	bovini adulti	bovini giovani	solipedi/equidi	suini < 25 Kg.	suini > 25 Kg.	ovicaprini < 12 Kg.	ovicaprini > 12 Kg.	ratiti
fascia fino a 10.000 UGB/anno (tariffa ordinaria)	5,00	2,00	3,00	0,50	1,00	0,15	0,25	0,50
fascia da 10.001 a 25.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,50	1,80	2,70	0,45	0,90	0,135	0,225	0,45
fascia da 25.000 a 50.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	4,00	1,60	2,40	0,40	0,80	0,12	0,20	0,40
Fascia da 50.000 a 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,50	1,40	2,20	0,35	0,70	0,11	0,175	0,35
Fascia oltre 70.000 UGB/anno (tariffa ridotta)	3,00	1,20	2,00	0,30	0,60	0,10	0,150	0,30

- (*) si applicano importi ridotti rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento CE/882/2004, solo qualora si tratti di stabilimenti:
 - dotati di efficaci sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità;
 - classificabili con una valutazione del livello di rischio medio-basso;
 - con un elevato livello di conformità riscontrato durante i controlli ufficiali;

Qualora, anche applicando gli importi ridotti, si superi il costo del servizio -si applica un importo pari ad esso.

1.2 MA CELLI PER ANIMALI A CARNI BIANCHE

Tabella 2**	polli	tacchini	faraone	anatre	oche	conigli ed altri lagomorfi
tariffa unica	€ 0,005	€ 0,025	€ 0,05	0,01	€ 0,01	€ 0,005

Tabella 3**	Selvaggina da penna allevata
di peso vivo superiore a kg 2	€ 0,005 capo
di peso vivo/inferiore a kg 2 ma superiore a kg 1	€ 0,0025 саро
di peso vivo inferiore 1 kg	€ 0,0005

^{**} Tali importi sono applicabili e rideterminabili fino alla copertura del costo del servizio

Quando l'ispezione ante mortem relativa del pollame è effettuata in allevamento, la Asl di competenza dell'allevamento stesso riscuote le seguenti tariffe di cui alla tabella 4

Tabella 4	Ispezione ante morten del pollame in allevamento
Fino a 40.000 capi	€ 30,00
Oltre 40.000 capi	€ 50,00

TABELLA DI CONVERSIONE CARNI ROSSE	
	1 bovino adulto (compresi bufali e bisonti); 1 solipede; 2 vitelli;5 suini/cinghiali
1 UGB=	10 ovini / 10 caprini /10 biungulati selvatici (caprioli, daini, cervi, renne, ed altri biungulati di taglia media):
	20 agnelli peso vivo inf. 15 Kg
	20 capretti peso vivo inf. 15 Kg
	20 suinetti peso vivo inf. 15 Kg
	5 Struzzi.

Sezione-2 - Importi delle tariffe applicabili ai controlli degli impianti di sezionamento

Per tonnellata di carne introdotta:

- carni bovine, suine, equine, ovine e caprine:	2 EURO
- carni di pollame e di conigli di allevamento:	1.5 EURO
carni di selvaggina di allevamento e selvatica:	
- piccola selvaggina di penna e di pelo:	1.5 EURO
- carni di ratiti (struzzo, emù, nandù):	3 EURO
- cinghiali e ruminanti:	2 EURO

Sezione 3 - Importi delle tariffe applicabili ai centri di lavorazione della selvaggina cacciata.

Tale tabella si applica esclusivamente alla selvaggina cacciata

a) Piccola selvaggina di

0,005 EURO/capo

penna:

b) Piccola selvaggina di pelo: 0,01 EURO/capo

c) Ratiti:

0.5 EURO/capo

d) Mammiferi terrestri:

- cinghiali:

1.5 EURO/capo

- ruminanti:

0,5 EURO/capo

Sezione 4 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte.

Tale tabella si applica esclusivamente al conferimento di latte crudo agli stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione.

Fasce produttive mensili

Importi/ton.

Per le prime 30 tonnellate del mese

1 EURO/ton

Per ogni tonnellata supplementare

0.5 EURO/ton fino a 200 ton/mese da 201 a 500 ton/mese 0.4 EURO/ton da 501 a 1.000 ton/mese 0,3 EURO/ton

da 1.001 a 2.500 ton/mese

0,25 EURO/ton

da 2.501 ton a 5.000 ton/mese

0,2 EURO/ton

oltre 5.000 ton/mese

0,15 EURO/ton

oltre 10.000 ton/mese 0,10 EURO/ton

Sezione 5 - Importi delle tariffe applicabili alla produzione e all'immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

Prima immissione in

commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura:

1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata

supplementare

Prima vendita nel mercato del 0.5 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0.25 EURO per ogni tonnellata

supplementare pesce:

Prima vendita in caso di

mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente

1 EURO/tonnellata per le prime 50 ton del mese e 0,5 EURO per ogni tonnellata

supplementare

al Reg. 2406/96

Gli importi riscossi sulle seguenti specie, di cui all'allegato II del Reg. CE/3703/85, non devono superare i 50 EURO per partita:

Aringhe della specie Clupea harengus, Sardine della specie Sardina pilchardus, Sgombri della specie Scomber scombrus, Sgombri della specie Scomber japonicus, Sugarelli della specie Trachurus spp., Acciughe della specie Engraulis spp., Menole della specie Maena smaris, Spratto della specie Sprattus sprattus

pesca e dell'acquicoltura:

Lavorazione di prodotti della 0,5 EURO tonnellata lavorata

Sezione 6 - Stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B del Regolamento CE n. 882/2004

Per gli stabilimenti non ricompresi nell'allegato IV sezione B Regolamento CE n.882/2004, al fine di uniformare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari afficiali attraverso una ripartizione dei costi a livello nazionale, sono previste le tariffe di seguito riportate, calcolate su base annua, differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e o alla commercializzazione)

Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso)	Fascia produttiva annua A	Fascia produttiva annua B	Fascia produttiva annua C	
Prodotti e preparazioni di carne I atte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi in cui non sia possibile applicare la sezione 4) Ovoprodotti	fino a 200 ton	da 201 a 1000 ton	altre (000 ton	
Centri imballaggio uova	fino a 10.000,000 uova	da 10.000,000 a 50.000,000	oltre 50,900,000 di nova	
miele	fino a 500 to n	da 501 a 1,000 ton	oltre 1.000 ton	
Molluschi bivalvi vivi	fino a 10 ton	da 11 a 100 tou	oftre 100 ton	
aosce di rana e lumache	fino a 10 ton	da 11 a 100 ton	oltre 100 ton	
Grassi fusi di origine animale e ciccioli	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton	
Stomaci vesciche e budella	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton	
Gelatina e collagene	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton	
Centri di cottura	fino a 10 ton di materie prime	da 11 a 100 ton di materie prime	oltre 100 ton di materie prime	
Acque minerali e bevande analcoliche	fino a 10.000 hł	da 10.001 a 100.000 hl	oltre 100,000 hl	
Integratori alimentari e prodotti dietetici	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton	
Prodotti di iv gamma e di v gamma	fino a 500 ton	da 501 a 1,000 ton	oltre 1.000 tou	
Molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton	
Pasticcerie industriali	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton	
Produzione surgelati	tino a 500 ton	da 501 a 1,000 ton	oftre 1.000 ton	
Conserve vegetali frutta secca e spezie	fino a 500 ton	da 501 a 1.000 ton	oltre 1.000 ton	
Alimenti vegetali non considerati	fino a 500 ton	da 501 a 10.000 ton	oitre 10.000 ton	
Vino e bevande alcoliche	fino a 5,000 hl	da 5.001 a 50.000 hi	oltre 50,000 hi	
Produzione ed imbottigliamento olii	fino a 1.000 hl	da 1.001 a 10.000 hi	oltre 10.000 hi	
Caffè e the	fino a ton 500	da ton 501 a ton 1.000	oltre ton 1.000	
Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata	fino a 500 ton	da 500 a 1,000 ton	oltre 1.000 ton	
Additivi e coloranti alimentari	fino a 100 ton	da 101 a 500 ton	oltre 500 ton	
Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi				
Depositi alimentari Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e prattaforme di Distribuzione	fino a 500 ton	da 501 a 1,000 ton	ottre 1,000 ton	
Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso		fascia unica 1.500 euro	dament of the second of the second of the second	

Tariffe annue forfetarie:

- fascia A 400 curo/anno
- fascia B 800 curo/anno.
- fascia C | 1500 curo nono

Sezione 7 - Importi per attività di controllo effettuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

In sostituzione di quanto previsto all'allegato 1, punto 4 del Decreto della salute 5 giugno 2003 sono previste le seguenti tariffe:

procedimenti di riconoscimento svolti in vece delle Regioni, compresi eventuali sopralluoghi	1500 euro
accertamenti concernenti procedimenti per l'abilitazione all'esportazione, che includono gli accertamenti mediante eventuale sopralluogo	1500 euro
accertamenti conseguenti al riscontro di carenze nel corso di controlli ispettivi o di audit	1000 euro
procedimenti di iscrizione in apposita lista di stabilimenti di Paesi terzi abilitati ad esportare in Italia prodotti alimentari	100 euro e copertura delle eventuali spese di missione
spese per le attività di monitoraggio ispettivo sugli stabilimenti iscritti in liste per l'esportazione di alimenti verso Paesi terzi; limitatamente a questa tariffà la riscossione deve essere fatta entro giugno di ogni anno dalla ASL e le somme riscosse devono essere ripartite in conformità all'articolo 7, comma 1	100 euro per stabilimento/anno;

ALLEGATO B

Sezione I

Tariffe riscosse dai Posti di Ispezione Frontaliera per i controlli sanitari ufficiali effettuati su tutte le merci e sugli animali vivi di cui alla decisione 275/2007 della Commissione, 17 aprile 2007, e sui mangimi di origine non animale ex decreto legislativo 25 giugno 2003, n. 223

Capo I

TARIFFE APPLICABILI ALLE CARNI IMPORTATE

L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di carni è fissato a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

Capo II

TARIFFE APPLICABILI AI PRODOTTI DELLA PESCA IMPORTATI

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca è stabilito a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. Il suddetto importo per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti della pesca trasportati come carico alla rinfusa è pari a:

600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per peschereccio, con un carico di prodotti della pesca superiore a 2.000 tonnellate.

3. Nel caso di prodotti della pesca catturati nel loro habitat naturale e direttamente sbarcati da una nave battente la bandiera di un paese terzo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, sezione B, capo V, lettera *a)* del Regolamento (CE) 882/2004.

G

Capo III

Tariffe applicabili ai prodotti a base di carne, alle carni di pollame, di selvaggina selvatica, di coniglio, di selvaggina di allevamento, al miele, a latte e agli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui alla Decisione della Commissione 2007/275/CE del 17 aprile 2007 e ai sottoprodotti e ai mangimi di origine animale.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, o di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi è fissata a:

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

2. L'importo suddetto per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui ai capi I e II, di una partita di sottoprodotti di origine animale o di una partita di mangimi trasportati come carico alla rinfusa e pari a:

600 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 500 tonnellate,

1.200 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 1.000 tonnellate,

2.400 euro per nave, con un carico di prodotti fino a 2.000 tonnellate,

3.600 euro per nave, con un carico di prodotti superiore a 2.000 tonnellate.

Capo IV

TARIFFE APPLICABILI AL TRANSITO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ DI MERCI E DI ANIMALI VIVI

L'importo delle tariffe per il controllo sanitario ufficiale del transito di merci e di animali vivi attraverso la Comunità è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

Capo V

TARIFFE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di animali vivi è fissata:

a) per bovini, equini, suini, ovini, caprini, volatili da cortile, conigli e piccola selvaggina di penna o di pelo e per i seguenti mammiferi terrestri: cinghiali e ruminanti,

55 euro per partita, fino a 6 tonnellate,

e

9 euro per tonnellata, fino alle successive 46 tonnellate, oppure

420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate;

b) per gli animali di altre specie, al costo effettivo dell'ispezione per capo o per tonnellata importata, a:

55 euro per partita, fino a 46 tonnellate, oppure 420 euro per partita, oltre le 46 tonnellate.

Capo VI

TARIFFE APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE DI MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di mangimi di origine non animale è fissata in:

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

Sezione II

$C_{APO}I$

TARIFFE RISCOSSE DAGLI UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA

Tariffe applicabili all'importazione di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti.

1. L'importo della tariffa per il controllo sanitario ufficiale all'importazione di una partita di alimenti di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti è fissata in:

63,30 euro per partita per i materiali destinati a venire a contatto con alimenti

55 euro per partita, fino a 60 tonnellate,

0,9 euro per tonnellata successiva, fino a 460 tonnellate, e a un massimo di 420 euro oltre le 460 tonnellate.

Capo II

TARIFFE APPLICABILI AL TRANSITO ATTRAVERSO LA COMUNITÀ
DI MERCI E RILASCIO DEL DOCUMENTO COMUNE

L'importo delle tariffe per il controllo ufficiale del transito di merci attraverso la Comunità, compreso il rilascio del documento comune, è fissato a un livello minimo di 30 EURO, maggiorato di 20 EURO per quarto d'ora di lavoro svolto da ogni addetto.

Allegato C

Sezione I

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO

Sulla base di valutazioni effettuate tenendo conto dei criteri enunciati all'allegato VI del Regolamento CE/882/2004, il costo orario del servizio prestato dal personale del Servizio Sanitario Nazionale è di in euro 50,00.

Sulla base dei medesimi criteri, il costo orario del servizio prestato dal personale degli Uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per effettuare i controlli sanitari ufficiali di cui all'articolo 1 del presente decreto, viene calcolato in euro 50,00.

Sezione II

FASCIA ORARIA ORDINARIA DI APERIURA DEGLI UFFICI PERIFFRICI DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE F DELLE POLITICHE SOCIALI

Per le finalità di cui al presente decreto, la fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici è determinata in conformità a quanto stabilito per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nell'articolo 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni.